

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 05/02/2013

N. 13


OGGETTO : RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DALLA SOC. COOP. LANZA DEL VASTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLE SENTENZE DEL TAR LIGURIA N. 1274 (RELATIVA AL RICORSO RGR N. 205 DEL 2012) PUBBLICATA IN DATA 25/10/2012.

L'anno Duemilatredici, addì cinque del mese di Febbraio, alle ore 12:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore	X	
6. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
7. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
T O T A L E	7	

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso Che per effetto dell'art.43 dello Statuto comunale, la Giunta Comunale è competente a decidere la costituzione e la rappresentanza in giudizio dell'Ente;

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 1173 reg. gen. del 22.12.2011 è stata indetta gara pubblica per l'affidamento dei servizi socio educativi territoriali dei comuni facenti parte dell'Ambito territoriale Sociale 57 (Lavagna, Cogorno e Ne) per il periodo 1° febbraio 2012 - 31 gennaio 2015;
- che con determinazione dirigenziale n. 42 reg. gen. del 26.01.2012 è stato approvato il verbale unico della gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento della gestione dei servizi socio educativi territoriali dei comuni facenti parte dell'A.T.S. 57 (Lavagna, Cogorno e Ne) aggiudicando in via provvisoria la gestione del suddetto servizio per il periodo 01.02.2012 - 31.01.2015 al Consorzio Tassano Servizi Territoriali, Via De Gasperi 48D, Casarza Ligure, in pendenza dell'acquisizione della documentazione attestante che la Società aggiudicataria avesse i requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, avendo la stessa presentato un'offerta economicamente vantaggiosa per il Comune di Lavagna, capofila dell'A.T.S. 57;
- che con determinazione dirigenziale n. 49 dell'01.02.2012 è stata confermata in via definitiva l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio educativi territoriali per il periodo 01.02.2012 - 31.01.2015 al Consorzio Tassano Servizi Territoriali di Casarza Ligure, dando corso all'esecuzione dell'appalto in via d'urgenza sussistendo le ragioni di cui all'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche in deroga a quanto previsto dal successivo comma 10 del già citato D.Lgs.;
- che in data 29/2/2012 veniva notificato al Comune di Lavagna il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria dalla Società Cooperativa Sociale Lanza del Vasto di Genova, risultata seconda nella graduatoria di valutazione dei progetti e delle offerte economiche presentate, atto protocollato al n. 5504 nella stessa data;

Dato Atto:

- che in data 08/3/2012 si costituiva in giudizio il Comune di Lavagna, autorizzando il Sindaco a tal fine con deliberazione della Giunta comunale n. 40/2012;

- che il TAR Liguria, Sez. II, con sentenza n. 1274 del 25/10/2012 *si è* definitivamente pronunciato sul ricorso in oggetto, respingendo il medesimo in tutte le domande proposte;



Preso Atto che avverso tale sentenza la Coop. Sociale Lanza del Vasto ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato al fine di ottenere l'annullamento e/o la riforma della sentenza stessa del TAR Liguria, Sez. II, n. 1274/2012 nonché di tutti gli atti del Comune di Lavagna relativi all'aggiudicazione dei servizi socio educativi territoriali dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale 57 per il periodo 1/2/2012-31/1/2015 e di ogni atto preparatorio, presupposto e conseguente;

Richiamata la corrispondenza intercorsa via mail tra il Segretario Comunale e l'Avv. Giovanni Gerbi in merito all'opportunità di proporre appello incidentale;

Ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio di appello, senza tuttavia proporre l'appello incidentale, alla luce delle conclusioni dell'Avv. Gerbi nell'ultima mail del 4 febbraio in cui, nel rimettersi alle valutazioni del Comune, ritiene che l'appello incidentale "*non è indispensabile per difendersi*";

Considerato che la proposizione dell'appello incidentale comporta una spesa di € 6.000,00 di contributo unificato e che, in caso di mancato accoglimento dello stesso, la spesa raddoppia;

Ravvisata la necessità, a tutela degli interessi del Comune, di costituirsi nella vertenza in oggetto, tenuto conto delle indicazioni emerse nell'ultima parte della nota dell'avv. Giovanni Gerbi in data 4/2/2012, in merito "*alle rappresentate esigenze di contenere le spese processuali, limitandosi a costituirsi e a replicare alle argomentazioni avversarie con tutte le argomentazioni giuridiche utilizzabili, rinunciando però a far valere le tesi esposte in primo grado e respinte dal Giudice che - se non fatte oggetto di appello incidentale neppure da parte delle Società controinteressate, attuali esecutrici del servizio - diventeranno incontestabili*";

Ritenuto pertanto di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'ente nella controversia di cui all'oggetto, senza proporre l'appello incidentale;

Considerato che in base all'art. 43, comma 3, dello Statuto Comunale, l'individuazione e la nomina del legale cui affidare la difesa mediante conferimento di incarico fiduciario spetta al Dirigente competente in relazione alla materia oggetto del contenzioso;



Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi di Staff e alla Persona, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 04/02/2013;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 04/02/2013;


Rilevato Che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente Dott.ssa Lorella Cella;

Visto l'art.48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

All'unanimità dei voti, palesamente espressi

DELIBERA

- 1) di costituirsi in giudizio dinnanzi al Consiglio di Stato nel ricorso in appello proposto dalla Soc. Coop. Lanza del Vasto per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Liguria n. 1274 (relativa al ricorso RGR N. 205 del 2012) pubblicata in data 25/10/2012;
- 2) di dare atto:
 - che la nomina del patrocinatore del Comune nella vertenza sarà effettuata con apposito provvedimento dirigenziale, disponendo fin d'ora di eleggere il domicilio legale presso lo studio del medesimo;
 - che la relativa spesa occorrente, presunta in € 5.000,00 sarà impegnata con apposito provvedimento dirigenziale al cap. 3181 del bilancio 2013 - int. 1010803;
 - che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Lorella Cella, la quale è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della legge 07/08/1990 num. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)



Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

